

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 5 aprile 2023 n. 9427

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. CASO Francesco G. L. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23646/2020 R.G. proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ██████████

- **ricorrente** -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

- **controricorrente** -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 67/2020, depositata il 30/07/2020, R.G.N. 152/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

RILEVATO IN FATTO CHE:

1. con sentenza 30 luglio (notificata il 26 agosto) 2020, la Corte d'appello di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da [REDACTED] avverso la sentenza di primo grado, che ha accertato la legittimità del licenziamento disciplinare intimatogli l'11 gennaio 2018 da [REDACTED] s.p.a., con una comunicazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., così rigettandone l'impugnazione, per addebiti relativi all'abuso (nei giorni 7, 8 e 10 novembre 2017) dei permessi ottenuti ai sensi della L. n. 104 del 1992, per esigenze personali anziché per l'assistenza alla madre, come richiesti, oltre che relativi al comportamento tenuto durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia conseguente all'infortunio subito il [REDACTED]

2. in riferimento a quanto devolutole e per quanto ancora interessa, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di un argomentato ragionamento essenzialmente fondato sulla presunzione dell'articolo 1335 c.c., la tempestiva conoscenza da parte del lavoratore della lettera di contestazione - a suo dire conosciuta per disguidi di consegna postale addirittura il 12 gennaio 2018 e quindi dopo l'intimazione del licenziamento - invece pervenuta al suo indirizzo il 22 dicembre 2017, essendone stata ivi tentata la consegna (con l'inserimento nella cassetta postale, da parte del postino, dell'avviso di giacenza) e, in assenza del destinatario, resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale dal 28 dicembre 2017: con rispetto, pertanto, dei termini previsti per le sue giustificazioni difensive. In ogni caso, essa ha ciò ritenuto, anche sulla base di una diversa argomentazione presuntiva (ricavata dai dati pubblicati nel sito Internet di Poste Italiane, dall'annotazione "AVV 22/12" sulla busta contenente la lettera di contestazione e da un ragionamento logico in esito al quale risultante la conoscenza, da parte del lavoratore, della tentata consegna di tale lettera alla sua residenza);

3. con atto notificato il 21 settembre 2020, egli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria finale.

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE:

1. il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 140 c.p.c., in connessione con gli articoli 115 e 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la conoscenza della lettera di licenziamento, da parte del lavoratore, il 22 dicembre 2017, per effetto della sua tentata consegna in tale data al suo indirizzo (con l'inserimento da parte del postino, in assenza del destinatario, nella cassetta postale, dell'avviso di giacenza), con disponibilità del ritiro della comunicazione dal 28 dicembre 2017 presso l'ufficio postale: avendo ciò erroneamente inferito dall'essersi il lavoratore qui recato il 12 gennaio 2018, per avere appreso della giacenza ivi della lettera di licenziamento proprio dall'avviso inserito nella cassetta postale il 22 dicembre 2017, e non già dalla lettura della medesima lettera comunicatagli a mezzo ufficiale giudiziario l'11 gennaio 2018 (come invece asserito nel suo ricorso in opposizione), in quanto materialmente ricevuta soltanto il 16 gennaio 2018, come attestato dall'avviso di ricevimento in atti: con la conseguente illogicità e contraddittorietà del suo ragionamento presuntivo, pure con motivazione perplessa e apparente (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli articoli 1335,

2729 e 2697 c.c., in connessione con l'articolo 140 c.p.c. e conseguente violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato la conoscibilita' della lettera di contestazione da parte del destinatario in base a due fatti indiziari (la stampa sul sito Internet di Poste Italiane e l'annotazione "AVV 22/12" sulla busta) privi di ogni valore gravemente presuntivo, non essendo stati provati l'immissione in cassetta o la consegna dell'avviso di giacenza, in assenza di documentazione (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. la produzione in giudizio (cosi' come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarita' del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n. 13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511);

3.1. in applicazione di tale consolidato principio di diritto, la Corte territoriale ha ritenuto, in risposta al primo motivo di gravame del lavoratore (fondato sull'assunto del difetto di dimostrazione dalla societa' datrice, inviante la raccomandata con avviso di ricevimento, di essersi il postino effettivamente recato presso la sua abitazione il 22 dicembre 2017, o in altra data, inserendo nella cassetta postale un avviso di giacenza della lettera, indiscutibilmente spedita il 19 dicembre 2017), l'avvenuta consegna della lettera di contestazione disciplinare, a mezzo di raccomandata al suo indirizzo di residenza in tale data, in assenza del lavoratore destinatario (cosi' al p.to 1.1. di pg. 9 della sentenza): indubbia prima ratio decidendi;

3.2. la stessa Corte ha quindi argomentato la medesima conclusione, con un diverso ragionamento presuntivo ("Anche volendo seguire l'opposta tesi sostenuta dalla difesa del sig. (OMISSIS)... ": al p.to 1.2. da pg. 9 a pg. 11 della sentenza), avente natura evidente di seconda ratio decidendi;

3.3. sicche', per la convergenza delle due censure sulla sola seconda ratio, senza alcuna confutazione della prima, il ricorrente verte nella situazione di un sopravvenuto difetto di interesse: posto che la ratio oggetto dei due motivi di doglianza, quand'anche accolta, non potrebbe comunque condurre, per l'intervenuta definitivita' dell'altra (la prima), alla cassazione della decisione (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114);

7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella

ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.